



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

nella causa n.1951/2011 R.G.L. e promossa

da

WADE MATAR

RICORRENTE

contro

AVIAPARTNER Handling s.p.a..

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come in atti

P.Q.M.

Dichiara nullo il termine apposto ai contratti di somministrazione impugnati e conseguentemente dichiara instaurato e in essere fra le parti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 4.3.2009;

Ordina alla convenuta di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;

Condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni dal 5.4.2011 all'effettiva riammissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, detratto l'aliunde perceptum;

Rigetta la domanda di pagamento dell'indennità ex art.32, comma 5, L.n.183 del 2010.

Condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.600, oltre accessori.

Compensate le restanti spese.

Sentenza esecutiva.

Motivazione entro 30 gg.

Busto Arsizio, 27.6.2012

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Franca Molinari